

N. 02458/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00825/2014 REG.RIC.

## **REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 825 del 2014, proposto da Baldo Progetti Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Santi Pappalardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Umberto, n. 200;

contro

Comune di Valguarnera, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Patelmo, con domicilio presso la segreteria del Tar, via Milano 42/a;

per l'accertamento

del silenzio serbato dal Comune di Valguarnera sull'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 del D.lgs 267/2000, del **debito fuori bilancio** per la corresponsione di compensi dovuti per prestazioni professionali

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Valguarnera;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

La società Baldo Progetti Engineering s.r.l., con il ricorso in epigrafe, espone di essere creditrice del Comune di Valguarnera della somma complessiva di € 163.584,24, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale (progettazione definitiva dei lavori di riqualificazione urbana di via Matteotti, via Garibaldi, via S.Elena e Quartiere Marcato, priorità di settore N.1 - priorità generale N.4) svolta da alcuni professionisti in favore del Comune medesimo e di avere ottenuto per il suddetto importo dal Tribunale di Enna il decreto ingiuntivo n. 26/2007.

Il suindicato decreto è stato opposto dal Comune resistente e, all'esito del giudizio di cognizione venutosi ad instaurare, il Tribunale di Enna, con sentenza annotata al n. 185/2011, ha statuito che *“il provvedimento di conferimento dell'incarico in parola sarebbe stato nullo per mancanza di copertura finanziaria e, di riflesso, la nullità avrebbe reso tale anche il disciplinare stipulato tra le parti”*.

Avverso la suddetta sentenza, la società odierna ricorrente ha proposto appello, ancora pendente innanzi alla Corte d'Appello di Caltanissetta.

Con atto stragiudiziale, notificato in data 30 settembre 2013, la Baldo Progetti Engineering s.r.l. ha invitato il Comune di Valguarnera a provvedere al riconoscimento del **debito fuori bilancio** afferente al pagamento dei compensi dovuti in dipendenza delle prestazioni professionali rese, invocando la sussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 194 del D.lgs. n. 267/2000.

A fronte di tale richiesta il Sindaco del predetto Comune, con nota n. 356 del 6 dicembre 2013, ha negato la possibilità per l'amministrazione di dare corso all'intimazione ricevuta.

Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente, sul presupposto che l'inerzia del Comune non potesse ritenersi superata dalla citata nota sindacale, ha chiesto la declaratoria della illegittimità del silenzio formatosi sulla predetta istanza e, conseguentemente, dell'obbligo dell'amministrazione intimata di determinarsi sull'istanza medesima, assegnando un termine per il relativo adempimento, con contestuale nomina di un commissario *ad acta* per l'ipotesi di sua perdurante inerzia oltre il termine assegnato.

Il Comune resistente si è costituito in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del G.A., l'improponibilità dell'azione ex art. 117 c.p.a. per contemporanea litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c., l'infondatezza in fatto della pretesa azionata, l'inammissibilità del ricorso per mancanza di presupposti di cui agli artt. 117 e 31 c.p.a.

Alla pubblica udienza del 9 luglio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene preliminarmente di dovere formulare alcune considerazioni in ordine al *thema decidendum* tenuto conto sia delle doglianze dalla parte ricorrente che delle eccezioni, anche di rito, formulate da quella resistente.

Posto infatti l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui il rimedio del silenzio inadempimento non configura una giurisdizione esclusiva o per materia del giudice amministrativo e non è quindi esperibile nel caso in cui esso è privo di giurisdizione in ordine al rapporto sostanziale (si veda, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, sentenza 30 settembre 2013 n. 4835), non appare superfluo osservare che la fattispecie descritta dall'art. 194 del D.lgs. 267 del 2000 costituisce un istituto pubblicistico che impone al Comune, previo svolgimento di un'attività

istruttoria, di valutare e apprezzare eventuali prestazioni rese in suo favore (ancorché in violazione formale delle norme di contabilità).

Trattasi di un procedimento amministrativo che presuppone un'attività istruttoria da parte del responsabile del settore formalizzata in una relazione che contenga i riferimenti della situazione debitoria dell'ente da riconoscere eventualmente ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267 del 2000, la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti per il legittimo riconoscimento di ciascun **debito**, ovvero l'utilità e l'arricchimento per l'Ente di servizi acquisiti nell'ambito dell'espletamento di servizi di competenza.

Nel caso di specie, non è in discussione, come sostenuto dalla difesa del Comune resistente, la spettanza (o meno) dei compensi professionali reclamati dalla società ricorrente (il che comporterebbe la devoluzione della presente controversia alla giurisdizione dell'A.G.O.), quanto la legittimità (o meno) del rifiuto dell'amministrazione comunale di azionare il peculiare procedimento previsto dall'art. 194 del D.lgs. 267 del 2000; il che induce a respingere le preliminari eccezioni formulate dalla difesa comunale di difetto di giurisdizione e di improponibilità dell'azione ex art. 117 c.p.a. per contemporanea litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c., non essendovi coincidenza alcuna tra le questioni sottoposte all'esame di questo Tribunale e quelle già scrutinate in sede civile.

Passando ad esaminare nel merito la domanda di parte ricorrente, se ne rileva l'infondatezza per le ragioni che seguono.

Il procedimento di riconoscimento di **debito fuori bilancio**, di cui all'art. 194 del TUEL, presuppone che il creditore possa vantare, a fondamento della propria pretesa, l'esistenza di un titolo valido ed efficace.

La giurisprudenza sul punto è univoca essendo pacifico che detto procedimento *“rispondendo all'interesse pubblico alla regolarità della gestione finanziaria dell'ente, è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile dell'ente locale e non può sopperire alla mancanza di un'obbligazione validamente sorta”* (cfr. Cons. Stato Sez. V, 29-12-2009, n. 8953).

Orbene, nella fattispecie sottoposta all'esame di questo Tribunale, difetta proprio il presupposto dato dall'esistenza in capo ai professionisti di un valido ed efficace titolo fonte di obbligazioni per il Comune intimato.

Non è controverso, infatti, che, come esposto nelle premesse in fatto, il Tribunale di Enna (con sentenza n. 185/2011) ha statuito che *“il provvedimento di conferimento dell'incarico sarebbe stato nullo per mancanza di copertura finanziaria e, di riflesso, la nullità avrebbe reso tale anche il disciplinare stipulato tra le parti”*.

Ne consegue che, poiché l'esistenza del credito di cui parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento **fuori bilancio** era, al momento di proposizione dell'istanza ex art. 194 del D.lgs. 267/00 dalla stessa formulata, *sub judice*, stante l'impugnazione della citata sentenza del Tribunale di Enna, in maniera legittima il Comune di Valguarnera, lungi dal rimanere inerte alla suddetta istanza, con la nota sindacale del 6 dicembre 2013, l'ha respinta per insussistenza dei presupposti di legge.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Agnese Anna Barone, Consigliere

Francesco Mulieri, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **24/09/2014**

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)